

STATUTO

IL GIARDINO DEI SEMPLICI - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAIA PI VIA DELLO SCASSO 69

Numero REA: PI - 181124

Codice fiscale: 02102690506

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis ss., c.c.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

Art. 29 - Clausola di solo arbitro

A) Premessa

Ciascun socio si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.).

Tale impegno verrà rispettato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni socio concorda sul fatto che tale impegno è diretto anche a risolvere in funzione preventiva l'insorgere di eventuali contrasti.

B) Accordo programmatico di arbitro

I soci convengono concordemente che, qualora e nonostante quanto sopra, sorga tra essi ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società e i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia avente a oggetto diritti disponibili, la stessa sarà devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la società.

La nomina dovrà essere effettuata entro quindici giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di novanta giorni dall'accettazione da parte dell'arbitro. Qualora l'arbitro ammetta mezza di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si riterà prorogato automaticamente ed

attivi e commerciali dei soci aventi partecipazioni qualificate.

Inoltre ha lo scopo di:

- fare partecipare i soci ai benefici della cooperazione a carattere mutualistico;
- fare conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti;
- assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;
- ridurre i costi per i soci e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- promuovere pratiche culturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;
- assicurare la trasparenza e la regolarità nei rapporti economici con gli associati nella determinazione del prezzo di vendita dei prodotti;
- adottare, anche per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai regolamenti comunitari.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

Per conseguire lo scopo sociale, la cooperativa si propone l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c.

In particolare la cooperativa potrà:

- a) ricevere in conferimento dai soci le produzioni agricole derivanti dalla gestione di aziende e terreni, di cui i soci abbiano la disponibilità, a qualunque titolo;
- b) provvedere alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei soci e dei sottoprodotti della loro lavorazione;
- c) collocare sui mercati nazionali ed esteri, direttamente o attraverso altri organismi di cui la cooperativa sia socia, i prodotti conferiti dai soci ed i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e dalla trasformazione degli stessi;
- d) distribuire tra i soci, in proporzione della quantità e della qualità dei prodotti conferiti e quale prezzo del conferimento, il ricavato delle vendite, al netto delle spese, degli oneri di lavorazione, di gestione e di ammortamento dei beni aziendali;
- e) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci di concimi, anticrittogamici, antiparassitari, materiali, attrezzi, macchine, prodotti e quant'altro utile per le produzioni e per la conduzione dei terreni e delle aziende;
- f) promuovere un costante miglioramento tecnico dei sistemi di produzione, anche attraverso l'assistenza tecnica, corsi di qualificazione, attività dimostrative, convegni, seminari ed ogni altra attività o iniziativa di carattere divulgativo, formativo e didattico;
- g) acquistare terreni, costruire ed acquistare immobili, impianti, attrezzature ed in genere ogni altro bene necessario all'esercizio delle attività di impresa, in conformità allo scopo sociale;
- h) formulare programmi e regolamenti di produzione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- i) in via generale gestire, nell'interesse dei soci e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni attività o fase di attività proprie dell'impresa agricola, sia principali che connesse e complementari e più precisamente effettuare lavorazioni agricole di ogni tipo per conto dei soci o per conto di terzi;

Allegato
Mario Casadei sindaco
Tommaso

lavorative di soggetti diversi dai soci. -----
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. 3 aprile 2001, n. 142 i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita la legislazione italiana. -----
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. -----
La cooperativa si propone inoltre nell'ambito dell'oggetto sociale di far conseguire ai soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti attraverso la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione del loro prodotti. -----
La cooperativa, conformemente alla l. 8 novembre 1991, n. 381 non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli artt. 1 lett. b) e 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381. -----
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----
La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----
La cooperativa, quindi, è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e senza fini di speculazione privata, e nell'ambito dell'oggetto sociale, ha lo scopo di: -----
1) contribuire al conseguimento degli obblighi degli associati, conformemente al dettato della normativa comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato. A tal fine la società conformerà le proprie azioni coerentemente agli indirizzi produttivi e commerciali dei soci aventi partecipazioni qualificate. -----
2) promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti ortofrutticoli, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato, la riduzione dei costi di produzione e la regolarizzazione dei prezzi sul mercato; -----
3) promuovere il ricorso a pratiche culturali ed a tecniche di produzione e di gestione dei residui che tutelino l'ambiente e favoriscano la biodiversità; -----
4) promuovere, favorire ed incrementare il razionale ed economico impiego dei mezzi e dei sistemi di coltura ed organizzazione aziendale più progredita, per il miglioramento della produzione agricola; -----
5) contribuire alla crescita professionale e culturale dei soci. -----
6) contribuire al conseguimento degli obblighi degli associati, conformemente al dettato della normativa comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato. A tal fine la società conformerà le proprie azioni coerentemente agli indirizzi pro-

andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza. -----
L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio che sarà indicato dall'arbitro. -----
Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'anticipazione delle spese del giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'arbitro. -----
----- TITOLO X -----
----- SCIoglimento -----
Art. 30 - Scioglimento -----
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----
Art. 31 - Devoluzione del patrimonio -----
In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c); -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della l. 31 gennaio 1992, n. 59. -----

Marco Casalini
Simone Casalini
Tommaso Mini
[Firma]

AA

Allegato n. 3489 di raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione - Leggi applicabili

E' costituita, con sede in Palsia la società agricola cooperativa sociale denominata "IL GIARDINO DEI SEMPLICI - società agricola cooperativa sociale".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) le disposizioni della l. 8 novembre 1991, n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della l. 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

4) per quanto non previsto dagli artt. 2511 ss., c.c. e in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Durata e adesioni

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La cooperativa per partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, previa delibera dell'organo amministrativo potrà aderire a organismi di rappresentanza cooperativa.

Su delibera dell'organo amministrativo può aderire ad altri enti, organismi e consorzi che si propongono attività similari o complementari.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Mutualità prevalente - Informazioni relative alla gestione mutualistica

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della l. 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del c.c., si avvale, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni

4 di 5

5 di 5